



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17

In data: 13.05.2020

OGGETTO:
CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **tedici** del mese di **maggio** alle ore **9.30**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERILLI OTTORINO	Presente	10 - SIMONETTA CIOTTI	Presente
2 - SANTONASTASO DAVIDE	Presente	11 - GIANNOTTI ANTONIO	Presente
3 - SANTARELLI NICOLA	Presente	12 - LAURA API	Presente
4 - MASUCCI FATIMA	Presente	13 - MONTIROLI FRANCESCO	Presente
5 - DI GIORGI ALESSIO	Presente	14 - D'ANGELANTONIO FABIO	Presente
6 - IANNUCELLI VITTORIA	Presente	15 - MAZZULLA VINCENZO	Assente
7 - MATTEI ELENO	Assente	16 - MORGANTI PATRIZIA	Presente
8 - GIANFELICE MATTIA	Presente	17 - SORRENTO LEILA	Presente
9 - GIACOMINI FRANCA	Presente		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ALESSIO DI GIORGI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999 con valori inferiori ai minimi, o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1, riferiti alle utenze domestiche ;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime ;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI saranno pubblicate mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale secondo i termini di legge ;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di confermare ed approvare per i motivi in premessa citati, le tariffe in vigore anche per l'anno 2020, secondo l'**allegato 1**) alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) di dare atto che le stesse rimarranno in vigore fino all'approvazione del nuovo piano finanziario e delle nuove tariffe costituite secondo la metodologia ARERA con effettuazione degli eventuali conguagli a partire dal prossimo anno;
- 3) Di dare atto che il ruolo determinato con le tariffe di cui al punto 1 sarà posto all'incasso in tre rate:

I° rata scadenza 30/06/2020

II° rata scadenza 16/09/2020

III° rata scadenza 16/11/2020

Le prime due rate sono pari a quelle già inviate ai cittadini, la terza sarà inoltrata entro il mese di giugno.

E' data facoltà di poter pagare l'intero importo in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

- 4) Di dare atto infine che a seguito della emergenza COVID 19, per la durata di chiusura prevista nei decreti ministeriali delle categorie di utenza non domestica , costrette a sospendere temporaneamente l'attività , come da DPCM "Cura Italia" del 26 aprile 2020 e delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, si opererà, previa presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , alla riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa annuale. Gli uffici verificheranno le dichiarazioni e provvederanno alla immediata rettifica dell'ultima rata entro il mese di settembre;
- 5) Il minor gettito delle Entrate del ruolo a seguito delle riduzioni operate in base al precedente art. 4, sarà posto a carico del Bilancio Comunale e non spalmato sulle altre categorie;

- 6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con successiva votazione

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Esponde il punto l'Assessore Vittoria Iannucelli

Tenuto conto delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 13/05/2020 reso disponibile ad opera della società incaricata (**Allegato 2**);

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'Assessore Vittoria Iannucelli;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Mattei, Mazzulla)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) di confermare ed approvare per i motivi in premessa citati, le tariffe in vigore anche per l'anno 2020, secondo l'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) di dare atto che le stesse rimarranno in vigore fino all'approvazione del nuovo piano finanziario e delle nuove tariffe costituite secondo la metodologia ARERA con effettuazione degli eventuali conguagli a partire dal prossimo anno;
- 3) Di dare atto che il ruolo determinato con le tariffe di cui al punto 1 sarà posto all'incasso in tre rate:

I° rata scadenza 30/06/2020

II° rata scadenza 16/09/2020

III° rata scadenza 16/11/2020

Le prime due rate sono pari a quelle già inviate ai cittadini, la terza sarà inoltrata entro il mese di giugno.

E' data facoltà di poter pagare l'intero importo in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

- 4) Di dare atto infine che a seguito della emergenza COVID 19, per la durata di chiusura prevista nei decreti ministeriali delle categorie di utenza non domestica , costrette a sospendere temporaneamente l'attività , come da DPCM "Cura Italia" del 26 aprile 2020 e delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, si opererà, previa presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , alla riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa annuale. Gli uffici verificheranno le dichiarazioni e provvederanno alla immediata rettifica dell'ultima rata entro il mese di settembre;
- 5) Il minor gettito delle Entrate del ruolo a seguito delle riduzioni operate in base al precedente art. 4, sarà posto a carico del Bilancio Comunale e non spalmato sulle altre categorie;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Mattei, Mazzulla)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Tariffe TARI 2020 utenza non domestica				
N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,9168	0,8457	1,7625
2	Cinematografi e teatri	0,6914	0,6361	1,3275
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,1723	0,8981	2,0704
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,2174	1,1151	2,3325
5	Stabilimenti balneari	1,0070	0,9250	1,9320
6	Esposizioni, autosaloni	0,8417	0,7663	1,6080
7	Alberghi con ristorante	2,3898	1,4893	3,8791
8	Alberghi senza ristorante	1,7886	1,6435	3,4321
9	Case di cura e riposo	2,2094	1,2289	3,4383
10	Ospedali	2,5551	2,0660	4,6211
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,8722	1,3322	4,2044
12	Banche ed istituti di credito	1,9389	1,7124	3,6513
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,8336	1,6854	3,5190
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,1643	1,3247	3,4890
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,2926	1,1825	2,4751
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,3898	2,1898	4,5796
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,6834	1,5447	3,2281
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,4880	1,3621	2,8501
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,8938	1,7333	3,6271
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,0065	1,2274	3,2339
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,9839	1,2124	3,1963
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,4193	3,1360	6,5553
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,4110	3,1298	6,5408
24	Bar, caffè, pasticceria	3,3141	3,0378	6,3519
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,8527	2,0536	4,9063
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,5170	2,0506	5,5676
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,1788	2,9113	6,0901
28	Ipermercati di generi misti	2,8686	2,0222	4,8908
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,2304	4,7898	10,0202
30	Discoteche, night-club	2,7505	2,2189	4,9694

Tariffe TARI 2019 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	0,69612	33,12767	$(0,69612 * \text{mq}) + 33,12767$
2	0,76088	42,07607	$(0,76088 * \text{mq}) + 42,07607$
3	0,82563	53,76387	$(0,82563 * \text{mq}) + 53,76387$
4	0,89039	70,12679	$(0,89039 * \text{mq}) + 70,12679$
5	0,94705	84,15215	$(0,94705 * \text{mq}) + 84,15215$
6 o più	0,99562	95,83995	$(0,99562 * \text{mq}) + 95,83995$

RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/05/2020 RESO DISPONIBILE AD OPERA DELLA SOCIETA' INCARICATA

PRESIDENTE. Prego, assessore Iannuccelli.

VITTORIA IANNUCELLI, *Assessore*. Sostanzialmente l'articolo 1 della legge n. 160/2019, che sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI. Considerando l'evoluzione normativa intervenuta, che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020. In questo contesto, inoltre, si inserisce la delibera n. 443/2019 dell'Autorità di regolazione per l'energia reti ambiente (ARERA) recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" introducendo, di fatto, un nuovo metodo di definizione delle tariffe.

La complessità del quadro di riferimento è stata ulteriormente resa difficoltosa dalle criticità dovute alla pandemia da Covid-19. In ragione delle suddette problematiche, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020. Il decreto Cura Italia ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime. In particolare, l'articolo 107 del DL n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previste dall'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Pertanto, ai sensi del DL n. 18, i Comuni, in deroga all'articolo 1 della legge n. 147, possono approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione e approvazione del PEF per l'anno 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Si è ritenuto opportuno, quindi, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il Piano Economico Finanziario 2020 entro il prossimo 31 dicembre.

Si propone, quindi, di confermare e approvare le tariffe in vigore anche per l'anno 2020, allegate alla presente deliberazione; di dare atto che le stesse rimarranno in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano finanziario e delle nuove tariffe costituite secondo la metodologia ARERA con effettuazione degli eventuali conguagli a partire dal prossimo anno; di dare atto che il ruolo determinato con le tariffe del 2019 sarà posto all'incasso in tre rate (la prima rata con scadenza al 30 giugno 2020, la seconda rata in

scadenza al 16 settembre 2020 e la terza ed ultima rata in scadenza al 16 novembre 2020). Le prime due rate sono pari a quelle già inviate ai cittadini, la terza sarà inoltrata entro il mese di giugno. È data ovviamente la facoltà di poter pagare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020. Diamo atto, infine, che a seguito dell'emergenza Covid-19 per la durata di chiusura prevista nei decreti ministeriali delle categorie di utenza non domestica costrette a sospendere temporaneamente l'attività indicate nel decreto con codice ATECO si opererà, previa presentazione di apposita dichiarazione, ai sensi della 445, la riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa annuale. Gli uffici verificheranno le dichiarazioni e provvederanno alla immediata rettifica dell'ultima rata entro il mese di settembre.

Il minor gettito delle entrate del ruolo a seguito delle riduzioni operate in base al precedente punto sarà posto a carico del bilancio comunale. Tali spese non saranno spalmate su altre categorie.

Si propone di approvare la conferma delle tariffe TARI 2019 e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Ci sono interventi?

Prego, Vicesindaco.

DAVIDE SANTONASTASO, *Assessore*. Grazie, Presidente.

Vorrei solo sottolineare una cosa e poi conto di fare un intervento più complessivo sul bilancio quando ci sarà il punto all'ordine del giorno sull'approvazione complessiva del bilancio. Sinceramente, questo punto che ha esposto l'assessore Iannuccilli, secondo me, va sottolineato e ne va sottolineata l'importanza. Ringrazio l'assessore e gli uffici per il loro lavoro. Qui stiamo facendo una scelta politica, per quanto ci è possibile fare, di notevole importanza, che è quella, sull'approvazione della TARI, di cercare di andare incontro agli esercizi commerciali, alle attività che non hanno potuto esercitare la propria attività durante questo periodo di Covid e quindi sono stati chiusi, non potendo tenere aperta la propria attività.

La scelta politica di ridurre la parte variabile sulla TARI, che è la parte sulla quale possiamo intervenire, è una scelta politica importante per andare incontro ai commercianti e alle piccole imprese del nostro territorio, perché comunque gli si dà un aiuto economico, sempre nei limiti del possibile, importante.

La scelta politica altrettanto importante sta nel fatto di non caricare questo discorso, questa minore entrata, su altre categorie, andando a facilitare una categoria a discapito di altre categorie che comunque, bene o male, hanno vissuto più o meno gli stessi problemi. Immagino le utenze domestiche, quindi anche le famiglie stesse hanno avuto, chi più chi meno, delle problematiche proprio perché titolari di esercizi chiusi o perché in cassa integrazione o perché si è perso il lavoro.

La scelta politica di cercare questa mancata entrata all'interno di una fiscalità più generale e dei fondi più complessivi del bilancio penso sia una scelta importante, politicamente strategica che vada assolutamente sottolineata, perché, secondo me, sono questi i metodi e gli indirizzi politici che fanno poi la differenza.

Il Sindaco e l'assessore parlavano della comunità, del confronto, del lavoro fatto insieme. Questo, secondo me, dà il segno della sensibilità politica che questa Amministrazione vuole tenere in questo momento di

difficoltà con chi ha subito maggiormente i riscontri negativi a causa di questo momento.

Lo volevo sottolineare perché, secondo me, è una scelta politica importante, che meritava di avere un'attenzione particolare.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Vicesindaco.

Mi unisco anch'io giustamente alle parole del Vicesindaco. È un segnale importante che dà la nostra Amministrazione alla nostra comunità e a tutte le imprese che oggi stanno in grosse difficoltà. Speriamo che questa linea la segua al più presto anche il nostro Governo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ALESSIO DI GIORGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS

=====